



**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE N.10**

**COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Esame ed approvazione Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **20.00** nella sala delle Adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
BALLARDINI CIRILLO	P	
DAMIOLI ALDO	P	
TROLETTI MARCO	P	
COSSETTI STEFANIA	P	
FEDRIGA ELENA	P	
COMINOTTI SIMONE	P	
GELFI CRISTINA	P	
DAMIOLI CATERINA	P	
DAMIOLA VALENTINA	P	
GELFI FABIO	P	
BELLESÌ DANIELE	P	
<b>Totale</b>	<b>11</b>	

Assiste l'adunanza l'infrascritto **Segretario Comunale Dott. Paolo Scelli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Dott. Cirillo Ballardini**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Esame ed approvazione Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.**

IL SEGRETARIO COMUNALE illustra il Regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. nr.446 del 15.12.1997, il quale disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'art.1, commi da 816 a 845 della Legge 27.12.2019, nr.160;

PREMESSO che:

- l'art.52 del D.Lgs. nr.446/1997, confermato dal comma 6 dell'art.14 del D.Lgs. nr.23/2011, conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge nr.160 del 27.12.2019, art.1, commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce:
  - la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
  - il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art.27, commi 7 e 8 del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30.04.1992, nr.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni;
  - tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo Canone;

- ai sensi del comma 847 del medesimo art.1, sono abrogati i capi I e II del D.Lgs. nr.507 del 1993, gli artt.62 e 63 del D.Lgs. nr.446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del D.Lgs. nr.507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli artt.5 della Legge 16.05.1970, nr.281 e 8 del D.Lgs. 6.05.2011, nr. 68;

VISTA la disposizione del comma 821, art.1, della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

*“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;*

CONSIDERATO che il suddetto “canone” sostituisce:

- la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’art.27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30.04.1992, nr.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni;

DATO ATTO che tutte le norme regolamentari delle entrate suindicate sono abrogate con l’entrata in vigore del nuovo Canone;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’art.1 della Legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

VISTO l’art.1, comma 169 della Legge 27.12.2006, nr.296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l’obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTO il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, costituito da nr.74 articoli, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO il suindicato Regolamento meritevole di approvazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITA la relazione del Segretario Comunale e l'intervento del Sindaco;

UDITI gli interventi che trovano integralmente riportati nel verbale unico della seduta, nr.16;

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge da nr.11 Consiglieri presenti e votanti;

## **D E L I B E R A**

1. Di approvare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, costituito da nr.74 articoli che, allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il Regolamento in argomento assume efficacia dal 1° gennaio 2021;
3. Di dare atto, altresì, che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento saranno sostituite:
  - la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
  - il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni;
4. Di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
5. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;

6. Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile;
7. Di precisare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. Di dare atto del parere espresso in premessa ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE  
Dott.Cirillo Ballardini

IL CONSIGLIERE  
Sig.Aldo Damioli

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.Paolo Scelli

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art.124 T.U. 18.08.2000 nr.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene oggi, 1° giugno 2021, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 01.06.2021

Il Segretario Comunale  
Dott.Paolo Scelli

---

Copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale  
Dott.Paolo Scelli

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(Art.134 T.U. 18.08.2000 nr.267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle sue forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell'art.134 del T.U. 18.08.2000 nr.267, in data 1° giugno 2021.

Il Segretario Comunale  
Dott.Paolo Scelli